



COMUNE DI CARRE'

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 9 del 30-04-16

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **15:00** , nella Sala delle Adunanze Consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MATTEI DAVIDE	P	FEDELI PAOLO	P
MACULAN VALENTINA	P	FABRIS BARBARA	P
LOBBA PAOLO	Ag	MARTINI RENATO	P
TAGLIAPIETRA STEFANIA	Ag	MARINI GIANCARLO BATTISTA	P
MARINI ROBERTO	P	FABRELLO MARIO	P
FILIPPI MATTEO	P	FONTANA MASSIMO	P
LORENZI MATTEO ANTONIO	P		

Partecipa l'Assessore esterno Visonà Anna

Assume la presidenza il Signor MATTEI DAVIDE in qualità di PRESIDENTE

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in esame il seguente:

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2016.

Soggetta a controllo	N
Immediatamente eseguibile	S

Relazione l'Assessore Marini:

In primo luogo osserva che la legge di stabilità per l'anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) prevede all'art. 1, comma 26, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali (con parziale eccezione per la TARI).

Illustra, poi, le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 per quanto attiene alla TASI, che riguardano l'eliminazione della tassa sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata A/1, A/8, A/9), la possibilità di riduzione della TASI per i beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), l'esclusione dalle imposte immobiliari sui macchinari "imbullonati", la possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%), nonché la riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato.

Ultimata la relazione, il Sindaco dichiara aperto il dibattito che non riporta interventi.

Accertato che nessuno dei presenti vuole prendere la parola, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 639 a 704 della Legge n. 147/2013, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C);

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della Legge 27-12-2013, n.147 stabilisce che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili individuati, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 28.05.2015 con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 14 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 prevedendo l'esenzione dalla TA.S.I. per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 14 lett. b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 prevedendo che presupposto della TA.S.I. è il possesso o la detenzione di fabbricati e aree fabbricabili ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-l'art. 1, comma 14 lett. c) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 678 della Legge n. 147/2013 prevedendo che per i fabbricati "merce", costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese, fintanto che permane tale destinazione e non risultino locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 % e i Comuni possono modificare detta aliquota sino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento;

-l'art. 1, comma 14 lett. d) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013, prevedendo che nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo;

-l'art. 1, comma 14 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013 prevedendo che il nuovo termine perentorio per l'invio da parte dei Comuni delle deliberazioni per la pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale è fissato al 14 ottobre e non più al 21 ottobre;

-l'art. 1, commi 21, 22 e 23, della L. 208/2015, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

-l'art. 1, comma 53 della L. 208/2015, che prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, sia ridotta al 75 per cento;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 26 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e

addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con esclusione della Ta.ri. e delle tariffe relative ai servizi pubblici;

RITENUTO quindi, in coerenza con tale disposizione, di riconfermare l'aliquota vigente, dando atto che, come per il precedente anno, risulta rispettato il limite posto dal comma 677 dell'articolo 1 della legge nr. 147/2013 in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dal Comune alla collettività per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa. Si fa quindi riferimento ai servizi la cui utilità ricade su tutta la collettività del comune, per i quali non sia possibile quantificare in modo puntuale il beneficio nei confronti di ciascun cittadino e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'utilizzo individuale;

RITENUTO, secondo quanto esposto nel punto precedente, di individuare i seguenti costi da servizi indivisibili da coprire, anche parzialmente, attraverso il gettito TASI; (dati da rendiconto 2015)

<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u> (al netto di entrate correlate)	923.476,66
<u>Funzioni di polizia locale</u> (al netto di entrate correlate)	32.014,13
<u>Funzioni di istruzione pubblica</u> (al netto di entrate correlate)	150.328,95
<u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>	158.322,52
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u> (escluso smaltimento rifiuti)	58.896,34
<u>Funzioni nel settore sociale al netto delle entrate</u>	172.813,11
Totale	1.495.851,71

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU;

PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 *“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell'apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

RITENUTO opportuno di stabilire le seguenti aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) a parziale copertura del costo dei servizi indivisibili come sopra specificati:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Aliquota per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta ed adibita ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze – solo una per cat. C/2,C/6,C/7 - (escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9)	Esentata per legge	-----
Abitazione Principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)	1,6 per mille	-----

Fabbricati invenduti (beni merce)	1,6 per mille	-----
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati.	1,6 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	-----
Aliquota aree fabbricabili	0,00 per mille	-----

VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il gettito previsto a titolo di TASI, per l'anno 2016, risulta compatibile con i costi dei servizi indivisibili come sopra individuati;

VISTO altresì il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle IUC - nella parte relativa alla TASI- approvato dal Consiglio Comunale in data 28.07.2014 con deliberazione n. 40 e successivamente modificato con deliberazioni n. 19 del 28.05.2015 e n. 7 del 30.04.2016 a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 208/2015 (legge di stabilità anno 2016);

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 169 della legge n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dall'1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario;

PRESO ATTO CHE:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 254 del 31/10/2015 dispone che *“il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2016”*.
- il successivo Decreto del Ministro dell'interno 1 marzo 2016 d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicato in GU n.55 del 7-3-2016, ha differito dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene ulteriormente differito al 31 luglio 2016;

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON i seguenti voti espressi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti:

PRESENTI: N. 11

VOTANTI: N. 9

ASTENUTI: N. 2 (Fontana e Fabrello)

FAVOREVOLI: N. 7

CONTRARI: N. 2 (Marini Giancarlo Battista e Martini)

DELIBERA

1. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: (i dati si riferiscono al rendiconto 2015).

<u>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</u> (al netto di entrate correlate)	923.476,66
<u>Funzioni di polizia locale</u> (al netto di entrate correlate)	32.014,13
<u>Funzioni di istruzione pubblica</u> (al netto di entrate correlate)	150.328,95
<u>Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti</u>	158.322,52
<u>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</u> (escluso smaltimento rifiuti)	58.896,34
<u>Funzioni nel settore sociale</u> al netto delle entrate	172.813,11
Totale	1.495.851,71

2. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l'anno d'imposta 2016:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Aliquota per l'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta ed adibita ad abitazione principale dello stesso soggetto passivo e relative pertinenze – solo una per cat. C/2,C/6,C/7 - (escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9)	Esentata per legge	-----
Abitazione Principale nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9)	1,6 per mille	-----
Fabbricati invenduti (beni merce)	1,6 per mille	-----
Aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati.	1,6 per mille	-----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille	-----
Aliquota aree fabbricabili	0,00 per mille	-----

3. di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. non deve essere superiore al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
4. di dare atto che le aliquote che qui si approvano garantiranno, per l'anno 2016, un gettito a copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;
5. di dare atto che, nel caso di immobili occupati da soggetto diverso dal titolare del diritto reale la TASI è dovuta da quest'ultimo per il 70 % salvo non ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 c. 10 della Legge 208/2015;
6. di dare atto, altresì, che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;
7. di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D.lgs.n. 267/2000 con separata votazione dal seguente esito:

PRESENTI: N. 11

VOTANTI: N. 11 ASTENUTI: N. //

FAVOREVOLI: N. 11

CONTRARI: N. //

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTA
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO
2016.

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to FILIPPI SILVANO

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile, perché la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Il Responsabile del Servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MATTEI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

Il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il 12-05-16 ed ivi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 12-05-16, al 27-05-16, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, operato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (circolare presidente giunta regionale del Veneto n. 22 del 9 novembre 2001);

E' stata trasmessa con lettera n. _____, in data _____ al difensore civico comunale per iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, ai sensi dell'art. 127, 1° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-04-16:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla richiesta al difensore civico comunale, senza che lo stesso organo abbia riscontrato alcun vizio.

Dalla Residenza Comunale, li 12-05-16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALFIDI DOTT. LUIGI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Carrè li 12-05-16

*Il funzionario incaricato
Gisella Ricatti*